

Obiettivi raggiunti

con il nuovo codice dei contratti (D.Lgs.50/2018)

in recepimento alle proposte avanzate dal CNAPPC, formulate con il supporto tecnico dei gruppi operativi “Normativa LL.PP.” e “O.N.S.A.I” ed in sinergia con la R.P.T.

- 1) **Le stazioni Appaltanti devono (e non più possono) calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto Parametri” (art.24 comma 8).**

Vengono dunque superate le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il c.d. Decreto Bersani e la L.27/2012, che, abolendo ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato casi, come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro), che hanno a lungo mortificato la professionalità degli architetti, la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza.

- 2) **E' stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell'opera . Viene inoltre stabilito che nella convenzione stipulata tra committente e professionista vengano stabilite le modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri (art. 24 comma 8 bis).**

Ciò costituisce una garanzia del riconoscimento economico del lavoro svolto dai professionisti incaricati, a prescindere dal finanziamento dei lavori.

- 3) **E' stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti (art. 24 comma 8 ter).**

Tale dispositivo, unitamente all'art.24 comma 8, scongiurerà il rischio che vengano reiterati affidamenti recenti, che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali (vedi caso Catanzaro).

- 4) **Vengono abbandonati quasi del tutto gli affidamenti di SAI con il criterio del prezzo più basso (oggi applicabile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro) (art.95 comma 3 lettera b);**

Viene dunque progressivamente abbandonato il criterio del prezzo più basso, che non costituisce di certo uno strumento idoneo a garantire prestazioni professionali di qualità.

- 5) **Nei concorsi, viene garantito libero accesso ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano**

in possesso di requisiti economico-finanziari (art.152 comma 5 ultimo periodo);

Ciò garantisce nuovo potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all'art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di qualità.

- 6) E' stato notevolmente alleggerito il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4);**

Il Codice , nella prima stesura (D. Lgs. n°50/2016), prescriveva che tutti i partecipanti avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione. Il decreto correttivo ha superato proficuamente questa criticità, prevedendo che il livello di progetto di fattibilità sia raggiunto soltanto dal vincitore (entro 60 giorni dalla proclamazione).

- 7) Viene promossa la riduzione del peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione) (art.83 comma 4 lettera c);**

Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.

- 8) Vengono ridotti gli affidamenti in house: i concessionari dovranno affidare almeno l'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi (art.177);**

Ciò alimenta, nel mercato delle grandi opere, maggiori spazi per i liberi professionisti.

- 9) E' stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione (art.93 comma 10);**

Viene eliminato l'ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una gara di progettazione, ai quali adesso basterà dimostrare che le loro prestazioni sono coperte da polizza assicurativa.

- 10) Viene promosso l'abbattimento dei ricorsi, con l'introduzione del precontenzioso presso l'ANAC (art.211);**

Viene notevolmente ridotto il ricorso alla giustizia amministrativa, attraverso le procedure di precontenzioso all'ANAC, introdotte dall'art.211. Tale dispositivo consente anche l'intervento in pre-contenzioso degli Ordini Professionali (vedi caso Aosta).